



232/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore
Aurelio LAINO Consigliere
Donatella SCANDURRA Consigliere
Giuseppina MIGNEMI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n.
60335 del registro di segreteria, proposto dal **Procuratore regionale**
della Corte dei conti per la Campania,

contro

1. [REDACTED] art. 11 (CA) 1/8, 6/11/2010, 1070, c.
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] e con la stessa elettivamente domiciliato
presso il predetto indirizzo digitale, come da delega in atti;
2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Vecchio, [REDACTED]

contraddittorio.

Ritiene questo giudicante che, richiamando il danno da sviamento, la Procura ha mirato, in sede di appello, a contestare essenzialmente un utilizzo improprio del bene immobile oggetto del finanziamento, bene che è stato realizzato, per essere stato adibito seppure in via temporanea ad un uso (socio-assistenziale) differente da quello inizialmente previsto (casa di accoglienza per pellegrini).

Il motivo di impugnazione, che verte su un presunto danno per diverso utilizzo dell'immobile, si presenta, a parere del Collegio, ontologicamente diverso dal danno contestato in primo grado, che è collegato ad un obbligo di restituzione del finanziamento per effetto della revoca, e quindi incorre nella violazione del richiamato art. 193 del c.g.c., come tale va quindi ritenuto inammissibile.

In disparte l'esito dell'obbligo di restituzione della somma finanziata dopo la revoca del finanziamento stesso, esito di cui non si ha notizia all'interno del fascicolo processuale (anzi l'opera, che è stata realizzata, risulta essere stata successivamente rifinanziata per un utilizzo compatibile con quello temporaneamente assegnato, seppure con rilievi sollevati dall'Unione europea), va rilevato che il secondo motivo di impugnazione, concernente un danno che in via ipotetica sarebbe gravante sulla Regione Campania e non sul Comune di Eboli, onerando il Giudice di procedere alle relative valutazioni, appare privo dei necessari presupposti. È consapevole questo Giudicante di un indirizzo giurisprudenziale che ammette in taluni casi una diversa individuazione, da parte del Giudice

contabile, del soggetto destinatario del risarcimento del danno erariale. Tale orientamento non è tuttavia applicabile al caso di specie, in quanto la predetta modifica è ammessa quando sia conseguente a errori materiali, ovvero quando non mutino i presupposti della responsabilità fatta valere. Ed infatti, la modifica del soggetto su cui graverebbe il danno comporta che le argomentazioni utilizzate dal Requirente possano essere vicendevolmente cambiate senza che vi sia una alterazione del modello di responsabilità risarcitoria e senza che possa sorgere una lesione - nei confronti dei soggetti prevenuti - dei diritti di difesa. Tali diritti sarebbero invece irrimediabilmente compressi qualora il soggetto asseritamente danneggiato sia diverso da quello indicato nell'atto di citazione. Il secondo motivo di impugnazione si presenta quindi privo di fondamento.

Con un terzo motivo di impugnazione, la Procura regionale appellante ha propugnato la sussistenza dell'elemento soggettivo. Al riguardo il Collegio osserva che nel compendio documentale è ampiamente riportata la situazione in cui si sono venuti a trovare gli amministratori del Comune di Eboli, i quali, a fronte della chiusura di un centro riabilitativo privato, insistente nel Comune, hanno fronteggiato - dopo aver stabilito le opportune interlocuzioni con l'Azienda sanitaria territoriale, che non hanno consentito di ottenere rapide soluzioni - la necessità di riallocare temporaneamente il centro riabilitativo mediante l'utilizzo temporaneo del Centro polifunzionale Santi Cosma e Damiano, dietro corresponsione di un